



N. 03539/2011 REG.PROV.CAU.
N. 07383/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7383 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Codacons +1, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Rienzi, Gino Giuliano, Marco Ramadori, Alessia Stabile, Valentina Colarusso, con domicilio eletto presso Uff.Legale Naz.Le Codacons in Roma, v.le Mazzini, 73; Associazione Italiana Per i Diritti del Malato - Aidma - Onlus, rappresentato e difeso dagli avv. Gino Giuliano, Marco Ramadori, Carlo Rienzi, Valentina Colarusso, Alessia Stabile, con domicilio eletto presso Uff.Legale Naz.Le Codacons in Roma, v.le Mazzini, 73;

contro

Regione Lazio, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Allocca, con domicilio eletto presso Giuseppe Allocca in Roma, via

Marcantonio Colonna, 27; Regione Lazio - Assessorato Alla Sanita',
Ministero della Salute, rappresentati e difesi dall'Avvocatura,
domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Vullo Vincenzo, Alma Mario Giuseppe, Borgia Pietro, Girardi
Enrico, Ippolito Giuseppe, Palombi Leonardo, Vitagliano Amelia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento della Regione Lazio recante l'istituzione di una
commissione per l'attivazione di un'indagine sanitaria ed
amministrativa relativa al contagio della tubercolosi all'interno del
reparto di Neonatologia del Policlinico Universitario "Agostino
Gemelli";

di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Regione
Lazio - Assessorato Alla Sanita' e di Ministero della Salute;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2011 il
dott. Francesco Brandileone e uditi per le parti i difensori come

specificato nel verbale;

Viste la documentazione istruttoria acquisita sulla base del disposto decreto monocratico;

Considerata la rinuncia di parte ricorrente alla tutela cautelare riguardante la composizione della Commissione regionale, ferma restando la richiesta cautelare correlata ai motivi aggiunti avverso il verbale del Comitato paritetico del 2 settembre 2011 limitatamente alla parte in cui il periodo di test sui bambini, nati nel policlinico Gemelli in cui ha lavorato la infermiera presunta causa del contagio, è stato limitato al periodo 1.1.2011 -27.7.2011, ossia a 4 settimane prima del presunto insorgere della malattia TBC;

Tenuto conto che le conoscenze mediche acquisite agli atti di causa, attestano che la malattia TBC può insorgere e manifestarsi anche con sintomi non evidenti, come stanchezza ed inappetenza, con conseguenza incertezza della data di insorgenza della malattia nella infermiera presunta causa della diffusione dei germi;

Preso atto , come risulta dagli atti di causa, del ritrovamento di numerosi casi di bambini, nati nel corso anche del 2010 in quel reparto, risultati positivi al test TBC;

Considerato pertanto che la predetta limitazione del periodo di test volontari ai bambini nati nel reparto al predetto periodo con esclusione di tutto il periodo di permanenza della infermiera nel reparto e senza procedere a ritroso dal 1.1.2011 fino alla assenza di risultanze di casi di positività al test stesso, non appare

adeguatamente motivato anche alla luce del principio di precauzione e di prevenzione e tutela della salute azionati con il gravame;

Considerato pertanto che sussistono i presupposti, di cui all'art. 55 comma 9 del D.Lgs. 2-7-2010 n. 104 del processo amministrativo, per l'accoglimento dell'istanza incidentale di sospensiva attesa, nella specie, la sussistenza, ad un sommario esame, di una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso le cui doglianze appaiono assistite dal "fumus boni juris" e del danno grave ed irreparabile identificabile nella limitazione temporale del periodo di test di cui all'indicato verbale 2 settembre 2011 del Comitato paritetico;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

ACCOGLIE la suindicata domanda cautelare nei termini e limiti di cui in motivazione.

Spese compensate

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2011 con l'intervento dei magistrati;

Bruno Amoroso, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)